Columbus yachts

AVIVA

Contratto di Assicurazione delle Imbarcazioni

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Ed. 10/2014

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Gruppo Aviva

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la copertura delle imbarcazioni.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva. Sede legale e Sede sociale in Italia Via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano - Recapito telefonico: +39 02 27751, sito internet: **www.avivaitalia.it,** indirizzi di posta elettronica: **marine@avivaitalia.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e **liquidazione_sinistri@avivaitalia.it** per la parte riguardante i sinistri.
Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 e del 09.10.1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22.10.1990) e con Provv. IVASS n.2282 del 25.05.2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03.06.2004) – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 – Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n.038.00005.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 94.498.875,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 48.814.475,00.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 123,86% - L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Esclusioni e limitazioni
La Società garantisce l'Assicurato contro i danni che possono verificarsi alla propria imbarcazione da accidenti della navigazione e durante la giacenza in acqua e/o a terra in base alla forma di garanzia prescelta.

<u>Si rinvia all'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.</u>

<u>Avvertenze</u>
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

<u>Si rinvia all'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.</u>

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa di Assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia alla Premessa delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Premi

Il pagamento del premio o della rata di premio deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nelle modalità indicate nell'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi: assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a denominazione Società S.p.A., accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a denominazione Società S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario e carta di debito.

6. Rivalse

Avvertenze

La società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del comandante o del conducente dell'imbarcazione nonché nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto, per danni allo stesso imputabili.

Si rinvia al punto 6 delle Condizioni Particolari per gli aspetti di dettaglio.

7. Rinnovo del contratto e diritto di recesso

Il contratto è stipulato nella forma ***senza tacito rinnovo*** pertanto lo stesso non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art.2952 del codice civile.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

10. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n.1216 e successive modifiche ed integrazioni.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art.1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza).

Si rinvia all'art.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società – Servizio Reclami, con sede in Milano – Via A. Scarsellini, 14 – numero di fax 02.2775.245 – indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con l'eventuale recapito telefonico;
b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) Breve descrizione del motivo della lamentela;
d) Copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze;

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
http//ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Acque interne navigabili
I fiumi, i laghi, le lagune e i porti.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Avaria
Mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone o l'imbarcazione.

Centrale Operativa
Struttura attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in polizza alla Sezione "Assistance".

Colpa nautica
Colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione.

Contraente
Il soggetto che stipula l'Assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Danni materiali e diretti
I danni che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Degrado
Deprezzamento dell'unità e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Difetto occulto
Difetto latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza, che compromette l'attitudine dell'imbarcazione assicurata alla navigazione.

Disarmare
Togliere ad una unità da diporto tutta l'attrezzatura atta alla navigazione e sbarcarla.

Esplosione
Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Eventi Socio-politici
Atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro; atti di sabotaggio; atti di malvagità.

Franchigia
L'importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Giacenza
Stato dell'imbarcazione dove ha dimora abitualmente l'imbarcazione inattiva; può essere sia in acqua che a terra.

Imbarcazione
Ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati, come definito dal Decreto Legislativo 171 del 18.07.2005 e successive modifiche.

Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Indennizzo
Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Locazione
Contratto con cui una parte concede ad un'altra il godimento dell'imbarcazione per un certo tempo dietro un corrispettivo determinato. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Mare Mediterraneo
Porti o acque protette di tutte le coste compresi fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez.

Noleggio
Contratto con cui una delle parti, dietro corrispettivo, si obbliga a compiere con la propria imbarcazione una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione stabilita contrattualmente.

Perdita totale
Si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l'unità assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo.

Pirateria
Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o unità da diporto.
Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o imbarcazione.

Polizza
Il documento che prova l'Assicurazione

Premio
La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da quest'ultima assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto
Importo che rimane a carico dell'Assicurato da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile.

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società
Aviva Italia S.p.A.

Somma Assicurata
Il valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate.

Spinnaker
Vela di prua non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.

Valore Commerciale
Il valore attribuito all'unità da diporto dal corrente mercato dell'usato.

Valore a nuovo
Il valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.

Valore stimato
Il valore concordato tra le parti (Contraente/Assicurato e Società) ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Vele
Superficie di tela o di altro materiale sintetico destinata alla propulsione mediante lo sfruttamento della forza del vento in dotazione permanente dell'unità da diporto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa: il presente contratto è stato stipulato ed il premio convenuto sulla base delle dichiarazioni del Contraente trascritte nella polizza e della cui esattezza egli è tenuto ad accertarsi.

Al riguardo si richiama quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sotto pena di decadenza parziale o totale dal diritto all'indennizzo.

AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Art. 1 - Salvo diverso accordo scritto, la garanzia assicurativa si intende operante quando l'Imbarcazione si trovi:

– **per la navigazione e la giacenza: nel Mare Mediterraneo entro gli Stretti - gli stessi esclusi - oppure nelle acque interne navigabili dei Paesi europei;**
– **per la giacenza a terra, compresi alaggi e vari, purché effettuati con mezzi idonei: nei Paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo.**

RISCHI ASSICURATI

Art. 2 - Ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività in seguito elencati, la Società assicura l'Imbarcazione descritta in polizza, entro i limiti del valore assicurato, contro i rischi di perdita totale o di avaria, materiali e dirette, accidentalmente causati da:

a) accidenti della navigazione;
b) incendio ed esplosione;
c) getto;
d) pirateria;
e) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;
f) atti dolosi e/o vandalici;
g) furto o rapina dell'Imbarcazione, delle relative dotazioni od attrezzature nonché del suo battello di servizio; **la garanzia è operante a condizione che quanto non stabilmente infisso sull'Imbarcazione sia protetto da adeguato congegno antifurto, oppure sia riposto in locali appropriatamente chiusi (sull'Imbarcazione o a terra). In ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura. Nel caso di ricupero delle cose sottratte saranno a carico della Società i soli guasti ed ammanchi conseguenti al sinistro;**
h) **difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa;**
i) **errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica all'Imbarcazione purché eseguito da impresa abilitata, escluse le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno;**
l) intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'Imbarcazione assicurata del quale la Società debba rispondere a termini di polizza.
La presente garanzia non avrà tuttavia efficacia qualora l'intervento delle Autorità sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato.

La Società provvederà altresì a risarcire, sempre entro i limiti del valore assicurato:

m) le spese ed il compenso di assistenza e di salvataggio sostenuti allo scopo di prevenire o ridurre una perdita riconducibile ai rischi assicurati;

n) le spese, al netto di quanto ricavato dal salvato, sostenute per la rimozione del relitto dell'Imbarcazione affondata a seguito di un avvenimento assicurato, **se ciò sia imposto dall'Autorità marittima.**

o) le spese accessorie strettamente necessarie per il ripristino delle parti danneggiate da un evento coperto dalla polizza assicurativa.

RISCHI ESCLUSI

Art. 3 - **Sono esclusi dall'assicurazione le perdite e i danni, direttamente od indirettamente attribuiti a:**

a) **dolo o colpa grave dell'Assicurato, Contraente, Proprietario o persona che si trovi a bordo con il consenso di essi o alla quale era stata affidata a qualsiasi titolo l'Imbarcazione; tuttavia se uno degli stessi è anche comandante dell'Imbarcazione, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo in base a quanto previsto dall'art. 524 del Codice della Navigazione, restando comunque espressamente esclusa la colpa con previsione dell'evento.**

b) **mancato uso dell'Imbarcazione; qualsiasi danno indiretto incluso deprezzamento; ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione;**

c) **usura, difetto di manutenzione; innavigabilità dell'Imbarcazione non derivante da un rischio di cui all'art. 2 lettera h) ed i) o da un sinistro coperto da questa assicurazione; corrosione in genere e/o derivante da correnti galvaniche; delaminazione, osmosi e porosità; fenomeni elettrici in genere, fulmine escluso; bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;**

d) **furto commesso od agevolato dall'Assicurato, dal Contraente, da loro soci, familiari, dipendenti o persone alle quali l'Imbarcazione era stata affidata a qualsiasi titolo;**

e) **perdita o danni al battello di servizio quando esso venga trainato a rimorchio o non sia adeguatamente fissato in coperta e comunque quando esso non sia munito di contrassegno permanente che indichi la sua appartenenza all'Imbarcazione principale;**

f) **distacco di motori fuoribordo o loro caduta dall'Imbarcazione;**

g) **difetti di progetto o vizi di costruzione;**

h) **azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;**

i) **scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili; terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico;**

l) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile da esse derivanti, o qualsiasi atto ostile da parte di o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la pirateria), confisca, espropriazione e qualsiasi tentativo fatto a tale scopo, e relative conseguenze; mine, bombe o siluri ed ogni altro relitto di arma di guerra abbandonato o disperso;**

m) **radiazioni ionizzazioni o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.**

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni sofferti da:

n) **vele e cappe di protezione e tendalini e similari strappati od asportati dal vento o dal mare a meno che il danno, relativamente alle vele, non sia conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano**

inferite oppure - per tutti i casi - sia occorso a seguito di naufragio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o flottanti od incendio dell'Imbarcazione;

o) **vele, alberi, boma, tangone, pennoni, bompresso, manovre fisse e correnti in occasione di regate veliche e relativi allenamenti, salvo che la perdita od il danno non siano la conseguenza diretta di naufragio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o flottanti od incendio dell'Imbarcazione;**

p) **apparato motore - inclusi fuoribordo - riduttori ed invertitori, collegamenti, parti elettriche, batterie e relativi cablaggi nonché tutti gli impianti ed apparati meccanici, elettrici od elettronici per la navigazione e per i servizi ausiliari di bordo, salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio, esplosione, fulmine, incaglio, urto, collisione, oppure affondamento o sommersione totale dell'Imbarcazione causati da burrasca.**
I danni ai motori derivanti da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare nonché degli scarichi saranno risarciti soltanto in presenza della traccia visibile della causa, come tale verificata dagli incaricati della Società.

q) **effetti personali, oggetti d'arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea nonché quelle per l'ormeggio.**

CASI DI INOPERATIVITÀ

Art. 4 - **L'assicurazione non opera quando l'Imbarcazione:**

a) **manchi dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, inclusi gli obblighi riguardanti i sistemi di estinzione incendio;**

b) **non risulti in regola - in quanto scaduti o non pienamente validi - con i documenti previsti dalla legge del Paese di armamento e di cui l'Imbarcazione, il comandante e l'equipaggio devono essere muniti e in genere non ottemperi alle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia di navigazione;**

c) **si trovi in navigazione in un periodo diverso da quello indicato in polizza oppure risulti fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione;**

d) **si trovi ormeggiata od ancorata senza persone a bordo in acque non protette dall'azione del vento e del movimento ondoso. Tale inoperatività sarà applicabile alle sole imbarcazioni a motore con velocità massima di progetto superiore a 17 nodi ed in ogni caso per i battelli di servizio;**

e) **sia impiegata per competizioni motonautiche o prove relative anche se non ufficiali;**

f) **sia usata per locazione o noleggio, oppure per scuola di vela o di guida, salvo patto scritto riportato in polizza; nonché quando l'Imbarcazione venga usata per fini di lucro o con scopi diversi da quello del diporto;**

g) **venga rimorchiata salvo che il rimorchio sia conforme agli usi marittimi ed imposto da una comprovata urgente necessità nonché quando l'Imbarcazione sia utilizzata per eseguire un rimorchio salvo che esso sia imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio;**

h) **sia sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione, ricostruzione o grandi riparazioni non conseguenti ad un danno assicurato.**

VALORE ASSICURATO

Art. 5 - **Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione il valore dichiarato in polizza dal Contraente sull'Imbarcazione assicurata deve intendersi come equivalente a stima, ma ciò per imbarcazioni non superiori a 3 anni.**

Per imbarcazioni di età superiore a 3 anni o che risultino prototipi e/o barche non di serie, salvo diversi accordi tra le parti, il valore assicurato dichiarato in polizza non equivale a stima. Pertanto in caso di danno ogni indennità sarà commisurata al valore commerciale dell'Imbarcazione accertato al momento del sinistro, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora il valore accertato risulti superiore a quello indicato in polizza, secondo quanto previsto dall'art. 1907 Codice Civile.
Resta in ogni caso inteso che per i danni parziali, qualunque sia l'età dell'Imbarcazione, il rimpiazzo delle parti e degli oggetti perduti o danneggiati sarà indennizzato nei limiti ed in proporzione del valore commerciale che gli stessi avevano al momento del sinistro.

CESSIONE DELL'IMBARCAZIONE

Art. 6 - **In caso di trasferimento di proprietà dell'Imbarcazione, a qualsiasi titolo effettuato, la presente polizza si intenderà risolta alla data del trasferimento stesso.**
È facoltà delle parti di concordare, con specifico addendum scritto, la prosecuzione della copertura assicurativa.
In caso di trasferimento di proprietà dell'Imbarcazione non seguito da trasferimento del contratto, la Società procederà alla restituzione del premio netto relativo al periodo di assicurazione non goduto.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - ACCERTAMENTO DEI DANNI

Art. 7 - **In caso di sinistro, l'Assicurato, anche ai fini dell'art. 1915 Codice Civile deve:**

a) **provvedere al salvataggio dell'Imbarcazione e comunque fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o ridurre la perdita od il danno; la Società rimborserà in proporzione al valore assicurato le spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato a questo scopo.**
Non saranno in alcun caso risarcibili le riparazioni provvisorie, non eseguite a questo scopo, se effettuate senza il consenso della Società;

b) **dare immediato avviso scritto alla Società, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma per danni di notevole entità, indicando il luogo ove si trova l'Imbarcazione, nonché la descrizione dettagliata dell'avvenimento;**

c) **presentare tempestiva denuncia di evento straordinario (così come stabilito dall'art. 60 del D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 in conformità all'art. 182 del Codice della Navigazione) alla competente Autorità Marittima o Consolare oppure denuncia alle Autorità competenti nel caso di furto o rapina, atti vandalici od altri sinistri di origine dolosa, ottenendo copia dei relativi documenti vidimati da far pervenire alla Società che costituiranno parte essenziale della documentazione giustificativa del danno.**

d) **compiere tutti gli atti necessari per la salvaguardia dell'azione di rivalsa contro gli eventuali responsabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile, astenendosi dal liberare gli stessi dalle responsabilità a loro carico;**

e) **astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori, salvo il preventivo consenso scritto della Società. Resta inteso che la Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Imbarcazione da parte dei salvatori, recuperatori od altri; sarà tuttavia facoltà della Società rilasciare una lettera di garanzia, nel qual caso l'Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia;**

f) **fare a proprio nome, ma sotto la direzione ed a spese della Società, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che la stessa dovesse ritenere necessari ed opportuni per la salvaguardia dei propri diritti.**

L'intervento della Società allo scopo di preservare, proteggere o recuperare l'Imbarcazione non potrà in alcun caso essere considerato come atto di presa di possesso, di accettazione di abbandono o di riconoscimento di eventuali obblighi nei confronti dell'Assicurato e avverrà pertanto senza pregiudizio dei rispettivi diritti.
La Società avrà il diritto di fare accertare e stimare i danni sofferti dall'Imbarcazione prima che le riparazioni siano iniziate. La scelta del cantiere e le riparazioni dovranno essere effettuate con il consenso della Società che in ogni caso avrà diritto di veto.

ABBANDONO

Art. 8 - L'Assicurato può abbandonare alla Società l'Imbarcazione ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) **quando ricorrano gli estremi previsti dall'art. 540 lettere a) e b) del Codice della Navigazione;**
b) **quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Imbarcazione sia uguale o superiore al suo valore assicurabile al momento del sinistro;**
c) **quando l'Assicurato per il verificarsi di un rischio coperto da questa assicurazione, sia definitivamente privato del possesso dell'Imbarcazione. In mancanza di altre prove si considera definitiva la perdita del possesso quando essa perduri da oltre dodici mesi e non risulti prevedibile un imminente recupero.**

L'abbandono deve essere notificato alla Società nella forma e nei modi previsti dal Codice della Navigazione.

FRANCHIGIA

Art. 9 - **Tutti i danni, con la sola eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagati previa deduzione della franchigia fissa prevista in polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento assicurato, incluso il furto totale. La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri assicuratori sotto pena di decadenza dell'assicurazione.**
In caso di danno da incendio ad imbarcazioni a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua sprovviste di efficiente impianto di estinzione automatico o comandato a distanza, la franchigia di polizza si intende raddoppiata.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Art. 10 - **La somma assicurata rappresenta il limite massimo dell'obbligazione della Società nei confronti dell'Assicurato, fermo restando quant'altro precedentemente previsto riguardo la valutazione dell'Imbarcazione o delle sue parti.**
Tuttavia in caso di perdita totale o virtuale, gli eventuali compensi riconosciuti ai soccorritori nonché le spese per la rimozione del relitto saranno risarciti anche in eccedenza alla somma assicurata nel limite complessivo per entrambe dell'importo pari alla somma assicurata stessa.
Per i sinistri per i quali siano in corso indagini da parte dell'Autorità competente per l'individuazione dei responsabili o procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico del comandante a cui era affidata l'Imbarcazione o dell'Assicurato, la liquidazione dell'indennizzo eventualmente pagabile resterà sospesa sino a chiusura dell'inchiesta o sino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di validità della polizza si verifichi una perdita totale dell'Imbarcazione, sia o non sia essa garantita dalla presente.
Il pagamento dell'indennizzo avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione alla Società di tutti i documenti giustificativi necessari atti a comprovare il danno nonché la legittimazione dell'Assicurato ad incassarlo, fermo restando le ricorrenze di tutte le altre condizioni di polizza.
In caso di perdita totale dovrà essere presentato l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Imbarcazione.

RECESSO DALLA COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI SINISTRO

Art. 11 - **Ciascuna delle parti contraenti avrà la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

Il preavviso utile è convenuto in 30 giorni.

Dopo il recesso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, rispettivamente per i periodi di navigazione e di giacenza.

RECESSO DALLA COPERTURA ASSICURATIVA – RISCHIO GUERRA E SCIOPERI (se previsto)

Art. 12 - **Ciascuna delle parti contraenti avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

Il preavviso utile è convento in 7 giorni.

La garanzia si intenderà automaticamente risoluta, senza obbligo di comunicazione, a seguito di:

a) **esplosione di qualsiasi ordigno di guerra nucleare**;
b) **guerra (dichiarata o non) fra due o più dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi costituenti la ex U.R.S.S., Repubblica Popolare Cinese**;
c) **requisizione a qualsiasi titolo dell'imbarcazione assicurata**.

Dopo il recesso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, rispettivamente per i periodi di navigazione e di giacenza.

COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Art. 13 - **Tutte le comunicazioni del Contraente e/o Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.**

DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 14 - La garanzia decorre dalla data indicata nel contratto ma ha effetto solo dalle ore 24 del giorno in cui sia stato pagato il premio dovuto. Essa continua sino alla scadenza indicata sul frontespizio e non è tacitamente rinnovabile.

Il premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, all'atto della stipulazione dell'assicurazione e alla scadenza di ogni eventuale rata successiva.
Per quanto non previsto dal presente articolo le parti contraenti fanno riferimento al disposto dell'art. 1901 del Codice Civile.
In caso di perdita totale o di abbandono o di furto totale dell'Imbarcazione, che abbia dato luogo ad indennizzo da parte della Società, il presente contratto cessa di pieno diritto ed il premio annuo resta in ogni caso acquisito dalla Società.
Nessun rimborso di premio sarà dovuto dalla Società per eventuali periodi di disarmo dell'Imbarcazione non concordati al momento della stipulazione della Polizza.

IMPOSTE E TASSE

Art. 15 - Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 16 - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative ed i regolamenti vigenti.
La polizza è regolata dalla legge italiana: ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è soggetta alla giurisdizione italiana.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Delle seguenti Condizioni Particolari si intendono operanti solo quelle espressamente richiamate nel riquadro “Garanzie” di questa polizza, le quali - in forza di tale richiamo - formeranno parte integrante della polizza stessa.

1 - GARANZIA LIMITATA

L’Art. 2 - Rischi assicurati - delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito come segue:

la Società assicura l’Imbarcazione descritta in polizza, entro i limiti del valore assicurato e fermi restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti delle Condizioni Generali, contro i rischi di perdita totale, materiale e diretta, accidentalmente causata da:

a) accidenti della navigazione;
b) incendio od esplosione;
c) pirateria;
d) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;
e) atti dolosi e/o vandalici;
f) difetti occulti;
g) **erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica all’Imbarcazione purché eseguito da impresa abilitata;**

la Società provvederà altresì a risarcire, sempre entro i limiti del valore assicurato e purché il danno sia accidentale, materiale e diretto:

h) spese e compenso di assistenza e di salvataggio che risultassero a carico dell’Imbarcazione e conseguenti ad uno degli avvenimenti assicurati;
i) sottrazione dell’Imbarcazione a seguito di furto o rapina. **In caso di recupero dell’Imbarcazione saranno a carico della Società i soli guasti ed ammanchi conseguenti al sinistro. Il furto totale del battello di servizio è assicurato solo se conseguente al furto totale dell’Imbarcazione;**
l) avaria dell’Imbarcazione e/o del suo battello di servizio **solo se derivante da incendio o fulmine, nonché da esplosione o scoppio causato da gas destinato all’uso domestico o dai vapori del carburante. Sono in ogni caso esclusi i danni causati ad apparecchiature e circuiti elettrici in genere da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici - fulmine incluso - nonché i danni derivanti da semplici bruciature non accompagnati da sviluppo di fiamma.**

2 - PERDITA TOTALE

L’Art. 2 - Rischi assicurati - delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito come segue:

la Società assicura l’Imbarcazione descritta in polizza, entro i limiti del valore assicurato e fermi restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dalle Condizioni Generali, contro i rischi di perdita totale, materiale e diretta, accidentalmente causata da:

a) accidenti della navigazione;
b) incendio od esplosione;
c) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;

d) atti dolosi e/o vandalici;
e) difetti occulti;
f) erronea o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica all'Imbarcazione **purché eseguito da impresa abilitata;**

la Società provvederà altresì a risarcire, sempre entro i limiti del valore assicurato:

g) spese e compenso di assistenza e di salvataggio che risultassero a carico dell'Imbarcazione e conseguenti ad uno degli avvenimenti assicurati.

Si intenderanno in ogni caso esclusi i danni, le spese ed i compensi causati od attribuibili a furto o rapina.

3 - REGATE VELICHE

A deroga di quanto previsto dall'Art. 3 lettera o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni a vele, alberi, boma, tangone, pennoni, bompresso, manovre fisse e correnti occorsi in occasione di regate veliche compresi allenamenti o prove nell'ambito delle stesse. **Si intendono tuttavia esclusi danni e perdite di spinnaker o similari e quelli alle vele attribuibili a deformazione o piegatura.**

La somma assicurata prevista in polizza per questa garanzia dovrà essere pari al valore totale di rimpiazzo di tutte le vele imbarcate, fossero o non fossero in uso al momento del sinistro, nonché di alberi, boma, pennoni, bompresso, manovre fisse e correnti.
La suddetta somma assicurata dichiarata non potrà intendersi in alcun caso come equivalente a stima.

Le indennità che risultassero dovute a fronte della presente estensione di garanzia saranno risarcite nella misura di 2/3 del costo di rimpiazzo o riparazione senza applicazione della franchigia di polizza, salvo che la perdita od il danno siano conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incendio, collisione od urto dell'Imbarcazione contro qualsiasi oggetto fisso o flottante, nel qual caso l'indennizzo sarà calcolato secondo i termini di polizza.
Lo scoperto risultante a carico dell'Assicurato non potrà essere in alcun caso garantito presso altri assicuratori sotto pena di decadenza dell'assicurazione.

4 - GUERRA ED EVENTI SOCIO-POLITICI

Art. 1 - Rischi assicurati
A deroga di quanto previsto dall'Art. 3 lettere i) e l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando quant'altro dalle stesse stabilito, la validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti che l'Imbarcazione subisca a cagione di:

a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;
b) **cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione - purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede - e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;**
c) mine, torpedini o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati;
d) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
e) terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico;
f) confisca od espropriazione.

La presente estensione di garanzia sarà operante - con la sola eccezione del paragrafo d) - solo quando l'Imbarcazione si trovi galleggiante in acqua, restando pertanto sospesa durante qualsiasi giacenza a terra.

Art. 2 - **Esclusioni**
A complemento di quanto stabilito dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono altresì esclusi dall'assicurazione le perdite e i danni derivanti od attribuibili a:

a) **esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva;**
b) **scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi costituenti la ex U.R.S.S., Repubblica Popolare Cinese;**
c) **requisizione od acquisizione forzosa;**
d) **cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente od indirettamente effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi Autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'Imbarcazione risulti registrata o posseduta;**
e) **arresto, fermo, detenzione, confisca od espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;**
f) **gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni, o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale.**

Art. 3 - **Esclusioni territoriali**
Dalla garanzia si intendono esclusi porti e/o località ed acque territoriali dei Paesi del bacino Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est nonché di Egitto, Turchia e Libia (incluso l'intero Golfo della Sirte Sidra) e Paesi costituenti la ex Repubblica Federale Yugoslava.

Art. 4 - **Detenzione**
Nel caso in cui l'Imbarcazione sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca od espropriazione assicurati secondo i termini della presente garanzia, l'Assicurato potrà esigere il relativo risarcimento qualora egli abbia subito la relativa perdita d'uso e di disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di rientrarne in possesso.

5 - TRASFERIMENTI TERRESTRI

La validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni occorsi all'Imbarcazione durante i trasferimenti via terra nei Paesi Europei, **ma con esclusione dei Paesi costituenti la ex R.F.Y., la ex U.R.S.S. e dell'Albania**, effettuati a mezzo carrello porta imbarcazione trainato da idonea autovettura.

La garanzia sarà operante a condizione che il trasporto avvenga in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. In caso di furto il carrello dovrà risultare obbligatoriamente agganciato all'autovettura adibita al traino, parcheggiata tra le ore 21.00 e le ore 06.00 in area custodita a pagamento.

La giacenza a terra su carrello staccato dall'autovettura sarà operante sempreché lo stesso si trovi in locale chiuso oppure in area custodita a pagamento.

Si intendono in ogni caso escluse graffiature, scheggiature ed ammaccature occorse durante tali trasporti.

6 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia espressamente ad esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere o Rimessaggio presso il quale si trova l'Imbarcazione, per danni allo stesso imputabili - **salvo il caso di dolo** - dovuti ad incendio, durante la giacenza e durante lavori di ordinaria manutenzione dell'Imbarcazione in detto Cantiere o Rimessaggio.
L'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

7 - NOLEGGIO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4 lettera f) delle Condizioni Generali di Assicurazione la presente copertura è valida ove l'Imbarcazione venga utilizzata per noleggio o altro contratto a titolo oneroso, con equipaggio.

Resta inteso che la Società non risponde di perdite o danni direttamente od indirettamente causati od attribuibili a:

- **mancato rispetto dei regolamenti vigenti;**
- **furto od appropriazione indebita commessi dal noleggiante e più in generale dall'equipaggio;**
- **inadempienza da parte del noleggiante o del noleggiatore ai patti ed alle condizioni del contratto di noleggio.**

8 - LOCAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4 lettera f) delle Condizioni Generali di Assicurazione la presente copertura è valida ove l'Imbarcazione venga utilizzata per locazione o altro contratto a titolo oneroso, senza equipaggio.

Resta inteso che la Società non risponde di perdite o danni direttamente od indirettamente causati od attribuibili a:

- **mancato rispetto dei regolamenti vigenti;**
- **furto od appropriazione indebita commessi dal locatario e più in generale dal suo equipaggio;**
- **abbandono per perdita presunta secondo quanto previsto dall'Art. 540 lettera b) del Codice della Navigazione;**
- **inadempienza da parte del locatario o del locatore ai patti ed alle condizioni del contratto di locazione.**

9 - ASSICURAZIONE COSTO DI RIMPIAZZO A NUOVO

In caso di danno parziale all'Imbarcazione assicurata, a parziale deroga di quanto stabilito dall'ultimo paragrafo dell'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel calcolo del risarcimento dovuto non sarà applicato alcun degrado alle parti sinistrate.

La presente estensione di garanzia non si intenderà tuttavia applicabile:

- **per imbarcazioni di età superiore a 3 anni come previsto dalla relativa Licenza di abilitazione alla navigazione;**
- **a batterie, sartiame in genere, moquette, tendaggi e cuscini, pitturazione antivegetativa per i quali l'indennizzo sarà pagato nei limiti ed in proporzione del valore commerciale che gli stessi avevano al momento del sinistro.**

Convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle cose assicurate si intenderà quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.
A sua completa discrezione la Società potrà decidere di sostituire le parti danneggiate o perdute od una parte di esse senza dar luogo all'indennizzo diretto e tali parti saranno per quanto possibile similari alle specifiche ed alle caratteristiche operative delle relative parti originarie.

In caso di sinistro si determinerà separatamente per ciascuna parte, entro il valore assicurato, l'ammontare del danno e la rispettiva indennità dovuta a termini di polizza, senza possibilità di compensazione fra le stesse.

Qualora le parti sostituite comportassero una miglioria nel tipo o qualità od una maggior capacità o rendimento rispetto all'interesse rimasto danneggiato, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento o capacità.

La Società in nessun caso risponderà:

- **dei costi supplementari per la riparazione o sostituzione di parti non più in produzione, rispetto ai costi di riparazione o sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità o uso ancora in produzione;**
- **per eventuali aumenti nei costi di ripartizione o sostituzione conseguenti ad ordinanze amministrative o leggi vigenti che possano prevedere restrizioni per riparazioni, sostituzioni o modifiche delle parti rimaste danneggiate o da sostituire.**

A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata riportata in polizza.

10 - STRUMENTAZIONE

Ad ogni effetto di polizza, la Società prende atto che l'Imbarcazione, oltre le dotazioni di sicurezza previste in ottemperanza a quanto disposto da leggi o regolamenti vigenti per la navigazione da diporto, è dotata di strumentazioni extra ed accessori indicati nell'elenco allegato a questa polizza, oppure nella fattura di acquisto dell'imbarcazione o della strumentazione extra ed accessori stessi, oppure nella perizia di valutazione preventiva dell'imbarcazione, il cui valore complessivo si intende sempre incluso nella somma assicurata prevista nel riquadro "Imbarcazione" di questa polizza.
Non si intenderanno di conseguenza automaticamente garantite le parti non espressamente specificate nell'elenco suindicato.

11 - BROKER

Convenuto che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker specificato in polizza, la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti il contratto saranno da esso svolti per conto del Contraente.

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente si intenderà come fatta dal Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Contraente stesso.
Ad ogni e qualsiasi effetto la polizza si intende assegnata alla Direzione della Società.

12 - INSTITUTE CLAUSES

Vedere allegato.

13 - EFFETTI PERSONALI

A parziale deroga di quanto previsto dal cpv. q) dell'Art. 3 - Rischi Esclusi - delle Condizioni Generali di Polizza la garanzia si intende estesa ad assicurare i rischi di perdita o di danno ad effetti personali che risultano di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari, nonché gli indumenti dell'equipaggio forniti dall'Armatore, mentre si trovino a bordo dell'Imbarcazione.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni derivanti da:

– usura, bagnamento, ammuffimento, ruggine o similari, nonché se del caso da guasto;
– rottura di oggetti di natura fragile salvo che tale danno sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incaglio, incendio o collisione o causata da ladri;
– perdite di denaro, valute, banconote o simili nonché di oggetti preziosi;
– perdite di sci d'acqua, surf o attrezzature subacquee salvo che le stesse siano conseguenza di incendio o di furto oppure di perdita totale dell'Imbarcazione.

1) La somma assicurata su questi effetti personali viene convenuta in € 20.000,00.
2) L'ammontare del risarcimento a fronte della presente clausola sarà calcolato, nel limite sopra previsto, in base al valore di mercato dei singoli oggetti con un limite di € 1.500,00 per ciascuno di essi.
3) La franchigia sarà di € 250,00 per ogni avvenimento.

ASSISTANCE
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE E REGOLAMENTO

La richiesta di intervento e la successiva prestazione dei servizi, come qui di seguito specificati, prestati da Aviva Italia S.p.A. tramite la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. sarà effettuata senza pregiudizio per le parti secondo i termini qui di seguito previsti che non potranno in alcun caso modificare gli obblighi derivanti alle parti dal contratto di assicurazione al quale la presente è allegata.
Per l'attivazione dei servizi garantiti sotto questo titolo è indispensabile contattare immediatamente la Centrale Operativa, secondo le modalità in seguito previste. In caso contrario l'Assicurato decadrà da ogni diritto d'indennizzo.

DEFINIZIONI
Limitatamente alle prestazioni di assistenza garantite dalla presente valgono le seguenti definizioni.

AVARIA
Si intende il sinistro subito dall'imbarcazione per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o flottanti, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'imbarcazione stessa in condizioni normali.

ASSICURATO
Le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione a titolo di equipaggio o di passeggeri fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

CENTRALE OPERATIVA
È la struttura di Blue Assistance S.p.A. – C.so Svizzera, 185 10149 Torino - costituita da medici, tecnici ed operatori - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Aviva Italia S.p.A. provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga direttamente le prestazioni di assistenza previste in polizza.

DECORRENZA E DURATA
Come previsto in polizza.

ESTENSIONE TERRITORIALE
Il luogo ove l'Assicurato ha subito il sinistro per cui richiede alla Centrale Operativa di intervenire, può essere nei porti ed approdi delle coste del Mar Mediterraneo, ad eccezione della prestazione "Invio del personale tecnico" per la quale vale la seguente limitazione:

– coste italiane;

– coste francesi della Costa Azzurra da Tolone a Mentone e di tutta la Corsica.

IMBARCAZIONE
Ogni unità galleggiante con scafo avente dimensioni inferiori ai 24 metri e superiori ai 10 metri indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati, come definito dal Decreto Legislativo n.171 del 18.07.2005 e successive modifiche.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

MALATTIA
Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

PRESTAZIONI DELLA GARANZIA - LIMITI
Tutte le prestazioni qui di seguito elencate, fatta eccezione per quelle previste al punto 16, non possono essere fornite più di tre volte per ciascun tipo di esse (salvo diversa limitazione nelle singole prestazioni qui di seguito previste) entro l'anno di validità della garanzia o suo periodo inferiore come previsto in polizza.

SINISTRO
Il singolo fatto od avvenimento che si può verificare nel corso della validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato.

SOCIETÀ
Aviva Italia S.p.A.

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. INVIO DEL PERSONALE TECNICO

Quando
L'unità da diporto resta immobilizzata in seguito ad avaria e viene rilevata tramite consulto tecnico tra la Centrale Operativa e l'Assicurato, la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore, sul posto.

Come
La Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido - auto, aereo, ecc. Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico della Società fino ad un massimo di Euro 780= per sinistro.
L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Centrale Operativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.

Esclusioni
La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'imbarcazione sul posto resta a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente a saldare il tecnico.

Istruzioni
Comunicare alla Centrale Operativa i dati dell'imbarcazione.

2. INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando
I pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'imbarcazione e ritenuti indispensabili dalla Centrale Operativa alla navigazione non sono reperibili sul posto.

Come
La Centrale Operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido, solitamente per aereo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio.
Le spese di spedizione restano a carico della Società fino ad un massimo di Euro 520 per sinistro e per anno assicurativo, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio.
La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Esclusioni
Pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Spese doganali per il ritiro di pezzi a destinazione.

Istruzioni
Comunicare i seguenti dati:
- per l'imbarcazione: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
- per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.

Inoltre fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti: numero di riferimento della casa costruttrice, ecc. la Centrale Operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

3. INVIO DOCUMENTI IN CASO DI NECESSITÀ

Quando
L'Assicurato in crociera ha necessità di ricevere documenti dell'imbarcazione e degli assicurati, ritenuti indispensabili dalla Centrale Operativa.

Come
La Centrale Operativa provvede a prelevare i documenti richiesti presso l'indirizzo fornito dall'Assicurato e ad inviarli all'Assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese d'invio fino ad un massimo di Euro 30= per sinistro.

Esclusioni
La prestazione non è operante qualora le indicazioni fornite dall'Assicurato comportino la violazione delle leggi vigenti.

Istruzioni
Fornire alla Centrale Operativa l'esatto indirizzo dove prelevare i documenti richiesti.

4. RICERCA DI UNO SKIPPER E, SE NECESSARIO, DI UN EQUIPAGGIO

Quando

a) L'unità da diporto, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa e gli Assicurati non possono attendere sul posto che la riparazione venga ultimata oppure, in caso di furto dell'imbarcazione stessa, quando questa viene ritrovata dopo il rientro degli Assicurati;

oppure:

b) nessuno degli Assicurati è abilitato a condurre l'imbarcazione in seguito a malattia o infortunio dello skipper.

Come
La Centrale Operativa provvederà a reperire e ad inviare uno skipper e/o un equipaggio in treno o aereo.
Le spese di viaggio dello skipper e dell'eventuale equipaggio restano a carico dell'Assicurato.
L'Assicurato tiene a proprio carico anche la retribuzione dello skipper e dell'equipaggio oltre alle spese di carburante, vitto a bordo dello skipper e dell'eventuale equipaggio, nonché la spesa per il rientro dalla località dove è stata condotta l'unità da diporto.

Istruzioni
Fornire alla Centrale Operativa i dati relativi al luogo in cui si trova l'unità da diporto e il motivo della richiesta.
In ogni caso lasciare sull'unità da diporto le istruzioni per l'uso degli accessori e dei comandi dell'imbarcazione stessa e i documenti di bordo.

5. RIENTRO DEGLI ASSICURATI

Quando

a) L'imbarcazione, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa;

oppure:

b) in caso di perdita totale o furto dell'unità da diporto.

Come
La Centrale Operativa provvede a fornire agli Assicurati un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo classe economica, per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia.

La Società terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 520 per sinistro e per anno assicurativo qualsiasi sia il numero degli Assicurati coinvolti nel sinistro.

Esclusioni
Gli Assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'imbarcazione.

Istruzioni
a) Fornire alla Centrale Operativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
b) denunciare la perdita all'Autorità Marittima ed il furto alle locali Autorità di Polizia e inviare una copia della denuncia alla Società.

In ogni caso richiedere direttamente alla Centrale Operativa di mettere a disposizione i biglietti di viaggio.

6. SPESE PORTUALI DI GUARDIANAGGIO

Quando
L'imbarcazione resta immobilizzata per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa a seguito di:
a) Avaria;
oppure:
b) malattia o infortunio dello skipper per cui nessuno degli Assicurati è in grado di condurre l'imbarcazione.

Come
Con il pagamento a carico della Società delle spese di porto e/o di guardianaggio fino ad un massimo complessivo di Euro 260 per sinistro e per anno assicurativo.

Istruzioni
a) Fornire alla Centrale Operativa il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
b) comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità dell'Assicurato a condurre l'imbarcazione.

In ogni caso comunicare alla Centrale Operativa il nome ed il numero di telefono di chi addebiterà le spese di porto e/o di guardianaggio.

7. SPESE DI ALBERGO

Quando
A seguito di avaria dell'imbarcazione e di conseguenti lavori di riparazione non è possibile pernottare a bordo.

Come
La Centrale Operativa prenoterà all'Assicurato un albergo. La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) sostenute fino ad un massimo complessivo di Euro 520 per sinistro con le seguenti modalità:
- Euro 80 per Assicurato e per notte;
- massimo due pernottamenti.

Istruzioni
Informare la Centrale Operativa del sinistro in modo che possa intervenire direttamente prenotando un albergo.

Esclusioni
Spese di albergo diverse da quelle sopraindicate.

8. CONSULENZE MEDICHE

Quando
In caso di infortunio o malattia, è necessario valutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Come
Tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della centrale Operativa e l'Assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto.

Istruzioni
Comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.

9. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI
(Prestazione fornita ad oltre 50 Km. dal luogo di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'imbarcazione).

Quando
L'Assicurato ha la necessità di comunicare con persone in Italia e si trova nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro.

Come
La Centrale Operativa provvede a trasmettere il messaggio. La Società non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

Esclusioni
Sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di imbarcazioni.

10. INTERPRETE O LEGALE A DISPOSIZIONE
(Prestazione valida solo all'estero)

Quando
a) L'Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio e/o malattia improvvisa o arresto o minaccia di arresto all'estero in seguito a incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale;
b) l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto all'estero in seguito ad incidente della navigazione, necessita di assistenza legale.

Come
a) La Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete. La Società terrà a proprio carico i costi dell'interprete fino ad un massimo di 8 ore lavorative;
b) la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un legale. La Società potrà anticipare all'Assicurato per tale prestazione fino ad un massimo di Euro 520= per sinistro. L'onorario del legale resta a carico dell'Assicurato.

11. COORDINAMENTO AL TRASPORTO IMBARCAZIONE VIA TERRA

Quando
L'Assicurato necessita di un trasporto via terra per il trasferimento della propria imbarcazione.

Come
La Centrale Operativa organizza il trasporto fino al punto indicato dall'Assicurato.

Esclusioni
Il costo del trasporto resta a carico dell'Assicurato stesso.

12. RIENTRO SANITARIO

Quando
In caso di infortunio o malattia le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza.

Come
Con il mezzo che i medici della Centrale Operativa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- il treno prima classe e, occorrendo il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Esclusioni
Non danno luogo alla prestazione:

- **le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali.**

13. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Quando
L'Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia, e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni.

Come
La Centrale Operativa provvede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico le spese dei biglietti.

Esclusioni
Le spese di soggiorno del familiare.

14. CONSULTI TECNICI PER IL RIMESSAGGIO

Quando
L'Assicurato necessita di una consulenza tecnica per la definizione dei lavori di manutenzione alle seguenti parti dell'imbarcazione:

• scafo
• timoniera
• attrezzatura velica
• apparecchiature elettroniche

Come
Con un contatto telefonico tra l'Assicurato e il personale tecnico specializzato della Centrale Operativa, oppure, con l'intervento diretto sul posto di periti o tecnici specializzati.

Esclusioni
Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi, nessuno escluso, dell'eventuale perizia e/o dell'intervento sul posto di periti o tecnici.

15. SEGRETERIA AUTOMATICA

Quando
L'Assicurato vuole essere informato circa le principali scadenze delle operazioni relative all'imbarcazione.

Come
Con la segnalazione da parte della Centrale Operativa - tramite lettera - al momento opportuno, delle varie scadenze di: pagamenti polizze, revisioni, garanzie, ecc.

Esclusioni
Le scadenze non legate all'imbarcazione.

16. INFORMAZIONI PRONTE
(servizio utilizzabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando
L'Assicurato ha bisogno di un consiglio per risolvere i problemi o i quesiti relativi a:
– informazioni meteorologiche;
– informazioni varie sui porti italiani;
– supporto per prenotazione o verifica di disponibilità di posti barca nei porti di Italia, Costa Azzurra, Corsica;
– supporto per prenotazione a terra di alberghi, aerotaxi, aerei ecc.

Come
Con una risposta telefonica al quesito resa possibile dall'uso del sistema informativo della Centrale Operativa.

17. PREVISIONI METEO PERSONALIZZATE
(operanti da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando
L'Assicurato necessita di informazioni o consigli relativamente ai seguenti argomenti:
– previsioni meteorologiche specifiche per la zona di interesse;
– riporto degli avvisi di burrasca specifici per la zona di interesse.

Come
La Centrale Operativa fornisce telefonicamente all'Assicurato tutte le informazioni richieste.

18. CONSULENZA PER LE MANOVRE DI INGRESSO IN PORTO
(operanti da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando
L'Assicurato necessita di informazioni o consigli relativamente ai seguenti argomenti:
– caratteristiche e coordinate del porto di interesse (profondità del mare, dimensioni e servizi del porto, ecc.);
– prescrizioni previste per le manovre di avvicinamento e ingresso in porto.

Come
Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

dall'Italia 800 19.69.14
dall'estero +39 011 742.56.88
fax +39 011 742.55.88

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:
- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Inoltre l'Assicurato dovrà seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione.

OGNI PRESTAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE RICHIESTA ALLA CENTRALE OPERATIVA CHE INTERVERRÀ DIRETTAMENTE.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:

1. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
   a) **gare nautiche e relative prove e allenamenti;**
   b) **guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
   c) **dolo o colpa grave dell'Assicurato;**
   d) **abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;**
   e) **tentato suicidio o suicidio.**
2. **Non sono fornite le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
3. **La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l'erogazione della prestazione.**
4. **Ogni diritto nei confronti della Società, derivante dalla presente copertura, si prescrive entro il termine tassativo di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2952 Codice Civile.**

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di validità della polizza (salvo diversa limitazione nelle singole prestazioni precedentemente previste).

Le prestazioni non sono dovute per le unità da diporto che l'Assicurato sottopone ad uso improprio.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla sottoscritta Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al contraente - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Italia S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la "**Società**") – titolare del trattamento (di seguito, il "**Titolare**") – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per le seguenti finalità:

A) per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Rientra in tale finalità anche l'attività post-vendita legata alla verifica della soddisfazione dell'assicurato relativamente al servizio fornito dalla Compagnia e/o dai suoi intermediari In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

B) Ad eccezione di quelli sensibili, il cui trattamento sarà in ogni caso sempre finalizzato alla sola gestione del rapporto assicurativo con l'interessato, i dati raccolti potranno anche essere trattati, solo nel caso in cui Le venga effettivamente richiesto e Lei esprima il Suo consenso, per finalità dirette all'espletamento da parte del Titolare di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa o di altre società appartenenti al Gruppo Aviva, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (in particolare telefonate con o senza ausilio di operatore, email, fax, sms, mms, social media). Con il consenso dell'interessato il Titolare sarà così in grado di:

- realizzare ricerche di mercato per finalità promozionali ;
- effettuare indagini statistiche e analisi sui comportamenti dell'interessato ;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di interesse per l'assicurato.

Conseguentemente solo prestando il consenso - che potrà eventualmente esserLe richiesto - Lei potrà ricevere offerte, promozioni ed informazioni che tengano conto dei Suoi interessi e delle Sue esigenze specifiche. Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate dal Titolare - anche a vantaggio di società appartenenti allo stesso Gruppo - dai suoi intermediari, agenti e collaboratori, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (telefono, fax, email sms, social media) avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che la Società e, più in generale, il Gruppo AVIVA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei Suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso richiesto riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative,

quali ad esempio quelle relative all'antiriciclaggio, al Casellario centrale infortuni, alla Motorizzazione civile. Viceversa è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti, può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato e di fornirLe informazioni su offerte, iniziative e promozioni svolte dal Titolare, dalle società del Gruppo o da società partners .

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate e potrà in ogni momento esercitare la facoltà di ricevere comunicazioni commerciali attraverso uno specifico canale di comunicazione tra quelli sopra citati nella presente informativa

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Italia S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1). Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Mod. 14150 - 000 - 10/2014